

	ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA ALMA MATER STUDIORUM –	
	UNIVERSITA' DI BOLOGNA E COMUNE DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DI	
	PROGETTAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI,	
	FORMATIVI, DI RICERCA E CULTURALI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA A. ARDIGO'	
	SUL WELFARE DI COMUNITA' E SUI DIRITTI DEI CITTADINI	
	TRA	
	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna , avente sede legale in Bologna, Via	
	Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) nella persona del Rettore	
	e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> Professore Giovanni Molari autorizzato alla stipula	
	del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ (di seguito	
	indicata come “ Università ” o, indistintamente, come “Parte”)	
	E	
	Comune di Bologna , con sede legale in Bologna, P.zza Maggiore 6, C.F. e P.I.	
	01232710374, in persona del Sindaco e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , dott. Matteo	
	Lepore, come da provvedimento PG N. 453111 dell'11 ottobre 2021 (di seguito indicato	
	come “ Comune ” o, indistintamente, come “Parte”)	
	(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)	
	LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE	
	PREMESSO CHE:	
	- ai sensi dell'art. 3.1 e dell'art. 3.3 dello Statuto d'Ateneo, l'Università si adopera per	
	stipulare accordi di programma, contratti o intese anche per lo svolgimento di attività	
	economiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi, che possano contribuire	
	al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;	
	- l'attività dell'Università di Bologna è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla	

	formazione e alla ricerca, attività per le quali dati e informazioni detenuti e gestiti dal	
	Comune di Bologna possono costituire un valido contributo,	
	- il Comune di Bologna, nel perseguire istituzionalmente gli interessi della collettività di	
	riferimento, ritiene che il sistema universitario sia in grado di fornire un valore aggiunto nei	
	processi di analisi e pianificazione in materia di sostenibilità e governo del territorio,	
	progettazione delle infrastrutture e delle attrezzature, gestione dei servizi pubblici rivolti	
	alla cittadinanza e agli attori sociali ed economici, sia per la elevata qualità delle sue	
	attività, sia per la costante relazione con gli attori pubblici e privati e i diversi contesti	
	territoriali;	
	- nel tempo, il costante e proficuo scambio di informazioni e di apporti tra le due istituzioni	
	è stato suggellato con diversi accordi su tematiche di comune interesse;	
	- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.11., le amministrazioni pubbliche possono	
	concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di	
	interesse comune, nel rispetto dell'art. 7, comma 4 del d. lgs. 36/2023 (Codice dei	
	Contratti Pubblici)	
	- gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 possono prevedere movimenti	
	finanziari che si configurino come mero ristoro delle spese sostenute, escludendo la	
	sussistenza di un corrispettivo per servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;	
	- ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le pubbliche	
	amministrazioni nel perseguire le loro finalità istituzionali sono dotate di autonomia	
	contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti	
	espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;	
	CONSIDERATO CHE:	
	- la Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini cura la	

	formazione permanente sui diritti dei cittadini e delle cittadine e sul welfare solidale e di	
	comunità, in collaborazione con istituzioni e università, sulla progettazione partecipata di	
	interventi di solidarietà, sull'ideazione e progettazione dell'innovazione socio-tecnica e	
	delle reti dell'eWelfare ed e-Care, attraverso corsi e seminari, incontri, iniziative di studio e	
	pubblicazioni rivolti a operatori e operatrici dei servizi pubblici, volontari e volontarie delle	
	associazioni di volontariato e promozione sociale e altri soggetti del terzo settore, studenti,	
	cittadini e cittadine che potranno esprimere la loro adesione con l'iscrizione alle attività	
	della Scuola o a singoli corsi e seminari;	
	- spettano al Comitato Tecnico Scientifico della Scuola la programmazione e la cura	
	dell'attività didattica, delle iniziative di formazione e culturali della Scuola, la definizione dei	
	contenuti dei rapporti convenzionali con le Istituzioni universitarie e di ricerca al fine di	
	acquisire competenze scientifiche in funzione delle attività didattiche e di ricerca della	
	Scuola;	
	- la scuola è operante dal 2018 nell'ambito dell'Istituzione per l'Inclusione sociale e	
	comunitaria, rientrata nell'alveo del Comune dall'1 luglio 2020 a seguito dello scioglimento	
	dell'Istituzione disposto con deliberazione del Consiglio Comunale Rep. N° DC/2020/62,	
	PG N. 225205/2020, è coordinata dal Comitato Tecnico Scientifico e dal suo Presidente;	
	- con Atto del Sindaco PG N. 81777 del 17 febbraio 2022 è stato nominato il nuovo	
	Comitato Tecnico Scientifico della Scuola, presieduto dal prof. Mauro Moruzzi;	
	- le Linee programmatiche del mandato amministrativo 2021-2026 evidenziano il ruolo	
	strategico dell'Università per la città di Bologna e il Comune trova nell'Università uno dei	
	suoi fulcri d'eccellenza della produzione scientifico culturale e della messa in rete di saperi	
	e azioni;	
	– dall'avvio della propria attività la Scuola A. Ardigò ha instaurato una collaborazione con	

	alcuni Dipartimenti dell'Università di Bologna, via via coinvolti in base ai temi trattati nelle	
	attività didattiche e laboratoriali, sottoscrivendo specifici accordi quadro triennali, la cui	
	esecuzione è disciplinata da protocolli operativi riguardanti le singole iniziative. Gli accordi	
	quadro attualmente in essere hanno tutti scadenza nel corso del 2025;	
	- il Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - U.O. Scuola Superiore di	
	Politiche per la Salute dell'Alma Mater Studiorum ("CRIFSP-SSPS") ha collaborato con la	
	Scuola Ardigò per la realizzazione coordinata delle attività di formazione, progettazione,	
	coordinamento tecnico-scientifico, attuazione di percorsi di partecipazione e di	
	promozione della cittadinanza attiva, anche mediante il coinvolgimento del tessuto	
	associativo. Anche con il CRIFSP-SSPS è in essere un accordo quadro, di prossima	
	scadenza;	
	- ritenuto di voler ricondurre ad una cornice unitaria l'insieme delle attività che	
	caratterizzano la collaborazione tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e	
	Comune di Bologna nell'ambito della Scuola A. Ardigò mediante la stipula del presente	
	accordo di collaborazione	
	TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di	
	Collaborazione (di seguito indicato come "Accordo").	
	ART. 1 - OGGETTO	
	Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione per la progettazione, promozione e	
	realizzazione di iniziative e attività didattiche (corsi, seminari, lezioni magistrali,	
	pubblicazioni, ricerche, ecc..), formative, di ricerca, culturali, nell'ambito della Scuola	
	Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini", volte alla formazione	
	permanente su diritti dei cittadini e delle cittadine e welfare solidale e di comunità,	

	progettazione partecipata di interventi di solidarietà, ideazione e progettazione	
	dell'innovazione socio-tecnica e delle reti dell'eWelfare ed e-Care, rivolti a operatori e	
	operatrici dei servizi pubblici, volontari e volontarie delle associazioni di volontariato e	
	promozione sociale e altri soggetti del terzo settore, amministratori e amministratrici,	
	funzionari e funzionarie della Pubblica Amministrazione, studenti e studentesse, cittadini e	
	cittadine, che potranno esprimere la loro adesione con l'iscrizione alle attività della Scuola	
	o a singoli corsi e seminari;	
	La Scuola A. Ardigò ha inoltre l'esigenza di promuovere sul territorio percorsi di ricerca,	
	formazione e co-progettazione didattico-sperimentale da realizzare nei Quartieri cittadini,	
	da cui è emersa la richiesta di approfondimento su temi specifici inerenti il welfare di	
	comunità.	
	Infine la Scuola potrà ampliare la propria attività ad ambiti di approfondimento segnalati	
	dai territori dell'Area Metropolitana.	
	ART 2 – IMPEGNI E OBIETTIVI CONDIVISI DELLE PARTI	
	2.1 Sulle tematiche indicate all'Art. 1 le Parti si impegnano a:	
	a. Organizzare, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, iniziative e attività	
	di studio e ricerca (raccolta, analisi ed elaborazione di dati), formazione, co-progettazione	
	didattico-sperimentale, convegni e congressi, incontri di confronto e approfondimento a	
	livello di quartiere, cittadino, metropolitano, nazionale e internazionale, secondo specifici	
	programmi, da definire volta per volta;	
	b. Realizzare programmi di formazione svolti in collaborazione con altri enti o associazioni	
	che perseguano analoghe finalità, anche attraverso stages, tirocini, esperienze sul campo	
	e lezioni frontali;	
	c. Partecipare a progetti di ricerca che abbiano obiettivi congruenti con i fini istituzionali	

	dei due enti, realizzando sinergie che valorizzino il contributo di ognuna delle parti e	
	comportino un reciproco scambio di competenze;	
	d. Fornire contributi agli eventi organizzati e realizzati da ognuna delle parti.	
	2.2 Le parti perseguono congiuntamente l'obiettivo collaborativo, alla luce delle finalità	
	proprie di ciascun ente, nonché l'obiettivo di migliorare la propria competitività nel	
	mercato, servendosi l'un l'altra delle reciproche conoscenze e professionalità.	
	ART. 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE (ACCORDI	
	ATTUATIVI)	
	La collaborazione tra le Parti sarà attuata mediante specifici programmi di dettaglio,	
	disciplinati attraverso separati accordi (di seguito indicati come “Accordi Attuativi”) in	
	aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle	
	finalità istituzionali delle Parti e del presente Accordo.	
	Nel caso dell'Università, gli Accordi Attuativi verranno sottoscritti anche a livello di	
	Dipartimento/i che saranno via via coinvolti nelle singole iniziative e dovranno individuare	
	le risorse, il personale, le strutture, le eventuali attrezzature da destinare a supporto delle	
	attività congiunte, nonché la disciplina dei rispettivi diritti ed obblighi delle Parti.	
	Accordi Attuativi specifici verranno sottoscritti anche per l'eventuale realizzazione di	
	attività promosse in collaborazione con i territori dell'Area Metropolitana. Tali protocolli	
	potranno prevedere la sottoscrizione da parte dei rappresentanti dei singoli territori	
	ART. 4 – RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	
	Al fine di assicurare un efficace coordinamento e sviluppo di quanto convenuto e	
	concordato nel presente Accordo vengono individuati, quali responsabili della sua	
	attuazione:	
	- per il Comune di Bologna il Capo del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere	

	di comunità e il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola A. Ardigò,	
	ciascuno per le parti di sua competenza,	
	- per l'Università di Bologna il prof. Riccardo Prandini del Dipartimento di Scienze Politiche	
	e Sociali.	
	ART. 5 – ONERI DELLE PARTI	
	Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. In sede di formalizzazione	
	degli Accordi Attuativi per la realizzazione delle singole iniziative verranno definiti gli	
	eventuali oneri a carico delle Parti.	
	Art. 6 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	
	6.1. Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva delle eventuali conoscenze	
	preesistenti all'inizio delle attività di collaborazione.	
	6.2. La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle singole attività svolte ai	
	sensi del presente Accordo, ivi compresi i dati della ricerca, spetteranno alla Parte	
	che li ha conseguiti.	
	6.3. I risultati conseguiti con l'apporto intellettuale congiunto delle Parti saranno in	
	contitolarità. Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinino la	
	titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati	
	congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo	
	sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione	
	e/o brevettazione.	
	6.4. In ogni caso ciascuna Parte avrà il diritto di usare direttamente i risultati congiunti	
	delle attività di cui al presente Accordo, a fini di ricerca istituzionale non commerciale.	
	l'Università inoltre conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del	
	foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo	

	svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione	
	dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e	
	ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle	
	condizioni di cui al successivo articolo 7.	
	Art. 7 – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI	
	7.1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati	
	delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all'altra	
	parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30	
	(trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.	
	La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti)	
	giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese	
	inaccessibili ai terzi.	
	Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro, l'altra parte potrà	
	liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della	
	pubblicazione e/o della presentazione.	
	7.2 Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o	
	presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del	
	presente accordo.	
	Art. 8 – USO DEI SEGNI DISTINTIVI	
	8.1 Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione	
	inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi	
	nei singoli Accordi Attuativi.	
	Art. 9 – RISERVATEZZA	
	9.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i	

	dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano	
	stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad	
	adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la	
	segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. In particolare le Parti	
	si impegnano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori:	
	☞ a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività	
	definite in base al presente Accordo;	
	☞ a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra	
	Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte proprietaria;	
	☞ a restituire o distruggere immediatamente ogni file, atto, documento, elenco, registro,	
	rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro	
	eventuali copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta	
	scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che	
	non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;	
	☞ a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute,	
	limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente	
	coinvolto nelle attività al presente Accordo. Tali soggetti dovranno essere previamente	
	informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli	
	stessi obblighi di segretezza qui previsti;	
	☞ a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o	
	in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni,	
	schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate,	
	salvo che non sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto.	
	9.2 L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti	

	vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del Accordo per un periodo di 5	
	(cinque) anni successivi alla cessazione del Accordo.	
	9.3 Non seguono la disciplina di cui al precedente art. 10.1:	
	(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente	
	destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;	
	(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già	
	di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;	
	(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di	
	pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la	
	loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati	
	comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;	
	(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto	
	fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei	
	limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;	
	(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in	
	suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state	
	comunicare dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso	
	ed in virtù del rapporto di collaborazione;	
	(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso	
	indipendentemente dal rapporto di collaborazione;	
	(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in	
	adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla	
	pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la	
	parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.	

	9.4 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i	
	soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o	
	consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle	
	singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti	
	sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non	
	abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in	
	cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di	
	Informazioni Riservate al loro indirizzo.	
	Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	10.1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati	
	personali effettuati in esecuzione dell'accordo medesimo, si danno reciprocamente atto di	
	aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del	
	regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali).	
	L'informativa inerente al trattamento dei dati personali da parte dell'Alma Mater Studiorum	
	– Università di Bologna è pubblicata alla pagina	
	https://www.unibo.it/privacy .	
	l'informativa del Comune è reperibile alla pagina web	
	https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy .	
	10.2. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente	
	accordo, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle	
	attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. in	
	conformità a quanto stabilito dal regolamento UE n. 2016/679, le parti si impegnano a	
	trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione del presente accordo per le	
	sole finalità indicate nell'accordo medesimo, nonché per adempiere a eventuali obblighi	

	previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del garante per la protezione dei	
	dai personali e a fini di archiviazione storica. In particolare l'ente si impegna a comunicare	
	all'Università solo dati in forma anonima e/o aggregata, in assenza di differenti	
	precisazioni descritte negli accordi attuativi.	
	10.3 Nell'ambito di ciascun accordo attuativo, in considerazione della varietà delle attività	
	previste, le parti si impegnano a definire eventuali responsabilità, compiti o funzioni di	
	propria competenza in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 11- SICUREZZA	
	11.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio	
	personale che, a qualunque titolo, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a	
	frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Ciascuna Parte invierà, con congruo	
	anticipo, la lista del personale per il quale richiede l'accesso agli spazi e laboratori	
	dell'altra Parte, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.	
	11.2 I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede	
	dell'altra per lo svolgimento delle attività di collaborazione saranno tenuti ad uniformarsi ai	
	regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte	
	ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs.	
	n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di	
	appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere	
	chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la	
	Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e	
	dovranno scrupolosamente attenersi.	
	11.3. Ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, provvede all'attuazione di	
	quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni,	

	igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Impianti, attrezzature, macchine e	
	strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti,	
	dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza vigenti. La fornitura di	
	dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute è	
	a carico della struttura ospitante, salvo diverso accordo.	
	11.4. Nell'ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o	
	malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi	
	provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza agli	
	indirizzi e con le modalità indicate al successivo art18, salvo che siano indicati indirizzi	
	diversi nell'Accordo attuativo relativo alla specifica attività.	
	Gli Accordi Attuativi potranno dettagliare tutti gli aspetti relativi alla gestione della	
	sicurezza del personale, nel rispetto di quanto sopra e della normativa applicabile.	
	Art. 12 - RECESSO	
	12.1 Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo	
	comunicando all'altra Parte per iscritto, la volontà di recedere con un preavviso di almeno	
	60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo PEC.	
	12.2 Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti	
	dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le	
	Parti.	
	Art. 13 – DURATA, RINNOVO E MODIFICHE	
	13.1 Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una	
	durata pari a tre anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al precedente	
	art.12.	
	13.2 Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere	

	tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di tre anni, previa approvazione	
	dei competenti organi delle rispettive Parti, qualora il proficuo svolgimento delle attività	
	intercorse giustifichi la prosecuzione della collaborazione.	
	Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà	
	l'interruzione di eventuali Accordi Attuativi che non siano ancora conclusi.	
	13.3 Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per	
	iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi	
	competenti.	
	Il presente Accordo produce effetti tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione	
	La firma del presente Accordo non modifica né sostituisce alcuno dei precedenti Accordi	
	Quadro e Accordi Attuativi conclusi tra le Parti ed attualmente in vigore.	
	Art. 14 - CONTROVERSIE	
	Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere	
	dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la	
	controversia, sarà devoluta al Giudice amministrativo competente del Foro di Bologna.	
	Art. 15– CODICI ETICI	
	15.1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, dei rispettivi codici etici e di	
	comportamento, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-	
	comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo, e si impegnano	
	a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi	
	all'esecuzione dell'accordo.	
	15.2 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili	
	all'esecuzione del presente accordo, una parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori	
	pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei codici suindicati, l'altra parte ha	

	facoltà di risolvere l'accordo avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.	
	1456 cod. civ.	
	Art.16 - COMUNICAZIONI	
	16.1 Tutte le comunicazioni di cui agli Artt. 12,13,14,15,16 del presente Accordo dovranno	
	essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:	
	Per l'Università: scriviunibo@pec.unibo.it ;	
	Per il Comune: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it	
	16.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere	
	tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della	
	variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per	
	validamente effettuate.	
	16.3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche ai seguenti recapiti:	
	Per l'Università: arin.publicengagement@unibo.it ;	
	Per il Comune: ctsachilleardigo@comune.bologna.it	
	Art. 17– FIRMA DIGITALE, REGISTRAZIONE E SPESE	
	17.1. Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in unico originale	
	ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..	
	17.2 L'imposta di bollo è a carico dell'Università e del Comune in parti uguali. Al	
	versamento all'erario di detta somma provvede l'Università in modalità virtuale ai sensi	
	dell'Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.	
	Il Comune si impegna a corrispondere all'Università – entro il termine di 90 giorni dalla	
	data di entrata in vigore del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta	
	complessiva dovuta. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi	
	della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.	

[illegible]